



Publicazione del Sindacato Nazionale Agenti  
Numero 28 del 5 settembre 2022

---

**PER GENERALI I DATI DEI CLIENTI SONO UN  
SEGRETO INDUSTRIALE. AGENTE CONDANNATO A  
RISARCIMENTO MILIONARIO.  
DEMOZZI: ATTENTI AGLI ACCORDI DATI!**



La sentenza è di un anno fa ed è stata emessa dal Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia d'impresa. Un allora agente della compagnia Generali (ex-Toro) sottoscrive un ulteriore mandato (con Vittoria Assicurazioni, ndr),

mettendo quindi in atto, almeno secondo i giudici di primo grado, una massiccia attività di dirottamento della clientela, dalla prima alla seconda mandante.

I giudici, ad una prima disamina della motivazione, parrebbero non entrare nel merito degli obblighi dell'agente di prestare il miglior servizio ai clienti, né degli obblighi che la direttiva europea (IDD) pone a carico degli intermediari sulla base di alcuni

principi fondamentali. Ma non basta, nella sentenza viene asserito che i dati dei clienti e quelli contrattuali vanno considerati segreto aziendale, industriale nel caso di specie di Generali. Sulla base di quanto assunto l'impresa assicurativa chiede all'intermediario a titolo di risarcimento un importo a sei zeri.

Il Tribunale di Venezia, accoglie le istanze di Generali (ex-Toro) e condanna l'agente di assicurazione al pagamento di un importo - per risarcimento del danno causato alla compagnia - di quasi tre milioni di euro, a cui si aggiungono spese legali e di giudizio.

“Direi che la sentenza lascia esterrefatti”, ha commentato a caldo il Presidente nazionale Sna Claudio Demozzi. “sebbene non abbia potuto analizzare la copiosa documentazione del fascicolo, - prosegue Demozzi - in quanto il risarcimento viene fatto corrispondere con il portafoglio di disputa. Ma questo non ha molto senso per chiunque conosca le regole di funzionamento del conto economico delle imprese di assicurazioni e delle agenzie”.

"Vorrei ora chiarire una volta per tutte - incalza il Presidente nazionale Sna - che i dati dei clienti agenziali, semmai, sono un segreto dell'agente, non della compagnia; per quelli contrattuali propriamente detti, vanno definiti i limiti di utilizzo da entrambe le parti. Per questi motivi, in mancanza di un Accordo nazionale Sna/Ania sul tema, inviterei nuovamente tutti gli agenti ad astenersi dall'aderire ad accordi-dati aziendali che possano in qualsiasi modo rafforzare queste azioni gravissime, messe in atto dalle compagnie. Con i gruppi aziendali agenti - conclude Demozzi – abbiamo già chiarito come gli accordi-dati aziendali debbano garantire la libertà di ogni agente di utilizzare una propria banca dati agenziale, della quale l'agente stesso sia proprietario e per la quale l'agente sia titolare autonomo del trattamento dei dati dei clienti”.